

Mozione n. 376

presentata in data 28 giugno 2018

a iniziativa del Consigliere Talè

“Piani di controllo della fauna selvatica in sovrannumero. Modifica all'articolo 19 della legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- la legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157 all'articolo 19, comma 2, stabilisce che: “le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti delle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio”. Il successivo comma 3 aggiunge che: “La province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio”;

- la legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 al comma 3 dispone che i piani di abbattimento "sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio; possono inoltre avvalersi, ove necessario, delle guardie volontarie di cui all'articolo 37, purché in possesso della licenza di caccia, nonché di operatori, muniti di licenza, all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia.

Considerato che:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2017 ha dichiarato illegittimo l'articolo 93 della legge Regione Liguria n. 29/2015 nella parte in cui consente l'attuazione dei piani

di abbattimento da parte di “cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore”, in quanto la norma statale, nella sua attuale stesura, non permette ai cacciatori di prendere parte all'abbattimento, a meno che non siano proprietari o conduttori del fondo sul quale si attua il piano;

- dopo tale sentenza le guardie provinciali di molte regioni italiane, comprese quelle delle Marche, hanno interrotto la prassi di avvalersi dei cacciatori per l'attuazione dei piani di abbattimento, per non incorrere in possibili sanzioni e/o denunce;
- il mancato ricorso ai cacciatori (eccezion fatta per i proprietari o conduttori del fondo) per l'attuazione dei piani di abbattimento volti al controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero ha, di fatto, pressoché bloccato l'attuazione concreta dei piani stessi;
- l'impossibilità di mettere in atto i piani di abbattimento per diverse specie di fauna selvatica sta determinando danni sempre più gravi al patrimonio zootecnico e a molte produzioni zoo-agro-forestali.

Tenuto conto che:

- l'unica strada percorribile per uscire da questa preoccupante condizione di stallo delle attività di abbattimento volte al controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero appare una modifica dell'articolo 19 della legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157 introducendo nell'elenco delle figure legittimate a prendere parte ai piani anche i possessori di licenza di caccia non proprietari o conduttori dei fondi, all'uopo formati, così come già previsto dalla legge Regione Marche 7/1995.

IMPEGNA

la Giunta regionale:

a porre in essere ogni idonea iniziativa volta a sollecitare presso le competenti autorità nazionali l'approvazione di una modifica legislativa all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 introducendo nell'elenco delle figure legittimate a prendere parte ai piani di abbattimento volti al controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero anche i privati muniti di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio che abbiano frequentato con profitto appositi corsi di formazione.